



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESSE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE).

“SOCIETÀ AGRICOLA CONSORTILE BIOPOWER A R.L.” - COMUNE DI CARBONERA (TV).

1. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Comune di Carbonera (TV), allegato alla nota protocollo regionale n. 193359 del 24/04/2012, ossia sottoporre l'impianto di produzione di biogas e energia al monitoraggio acustico e odorigeno - a partire dalla data di messa in esercizio - con misurazioni a cadenza almeno quadrimestrale con oneri a carico della “Società agricola Biopower Società consortile a r.l.”.
2. Rispettare i contenuti dell'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla “Società agricola Biopower società consortile a r.l.” e acquisito dal Comune di Carbonera in data 8 luglio 2013, protocollo n. 9367.
3. Garantire il rispetto della prescrizione contenuta nella nota dell'Azienda ULSS n. 9 Treviso (prot. n. 275174 del 27/06/2013), ora Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, ossia che la porta di accesso al locale “W.C.”, a disposizione del personale operativo, dovrà aprirsi verso l'esterno.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave, allegato alla nota protocollo regionale n. 236554 del 22/05/2012, ossia:
 - a. eseguire frequenti operazioni di manutenzione ordinaria di tubazioni e pozzetti nonché del manufatto regolatore per la disoleazione e la sedimentazione attraverso lo smontaggio e la pulizia della griglia, dei fossati di scolo e delle aree di espansione attraverso la rimozione del materiale vegetazionale depositato sul fondo;
 - b. eseguire periodicamente lo svuotamento e la pulizia della vasca di sedimentazione soggetta ad accumulo dei residui di “frane” ed erosioni di sponda;
 - c. effettuare la posa di eventuali condotte fognarie o cavidotti elettrici, che attraversino sedimi e canali demaniali e/o canalette irrigue a scorrimento, mantenendo quote di posa tali da non pregiudicare od essere di ostacolo ad eventuali interventi manutentivi (non meno di 50 cm utili di distanza dai manufatti).
5. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole trasmesso dalla Provincia di Treviso, allegato alla nota protocollo regionale n. 271392 del 26/06/2013, come integrato dalla nota protocollo n. 284306 del 03/07/2013, ossia:
 - a. costruire la linea elettrica e la cabina di consegna secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza ed in conformità a quanto previsto dalla L. 339/1986 e del D.M. 21.03.1988 e dovranno essere collaudate secondo le procedure di cui alla L.R. 24/91;
 - b. apporre nell'ambito dell'incrocio tra via Valdemoneghe e via Duca d'Aosta uno specchio parabolico utile a migliorare le condizioni di visibilità per i mezzi che da via Valdemoneghe svoltano a sinistra (direzione Carbonera).
6. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole di ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso), allegato alle note protocollo regionale n. 317492 del 10/07/2012, n. 226060 del 28/05/2013 e n. 269498 del 25/06/2013, ossia:
 - a. evitare imbrattamenti dei piazzali per spandimenti di materiale solido e/o liquido;
 - b. utilizzare pompe e tubazioni a prova di tenuta in tutte le fasi del trasporto, carico e scarico delle biomasse (liquame e letame);
 - c. adottare gli accorgimenti tecnico-impiantistici necessari per rendere accessibili i punti di campionamento ed identificabili in conformità alle linee guida contenute nel documento “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” pubblicato sul sito internet della Provincia di Treviso - www.provincia.treviso.it - Servizio Ecologia e Ambiente – Area tutela della Qualità dell'Aria Energia;
 - d. prevedere opportuni sistemi di monitoraggio periodico della biologia della fermentazione nel digestore al fine di verificare lo stato di conduzione del processo attraverso la valutazione di opportuni indici in grado di rilevare tempestivamente eventuali squilibri di gestione per poter definire opportune azioni correttive;



7. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. 7050/15235/RA), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 331081 del 17/07/2012, ossia:
 - a. garantire che eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, nel rispetto delle norme CEI 11-17;
 - b. garantire che eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. garantire che i dispersori a terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previste dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25.5.1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione devono essere indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., devono rispondere alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 06/09/1991, n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T./M.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati da terra.
8. Rispettare il "preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T 0325534), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica (protocollo Enel-Dis-21/10/2011-1652093).
9. Garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere favorevole alla costruzione della linea elettrica della società "Snam Rete Gas S.p.A.", trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 251853 del 12/06/2013, ossia:
 - a. le opere di scavo in prossimità delle ns. condotte potranno avvenire previa la messa a vista del metanodotto; sarà consentito lo scavo con mezzi meccanici dotati di benna liscia fino ad una distanza di 1,00 m dal metanodotto, la restante parte a mano, il tutto alla presenza di ns. personale presente sul posto, atto a garantire la sicurezza del metanodotto;
 - b. nel punto di Attraversamento n. 1 tra la nostra condotta Der. Per. Z.I. di Mignagola DN 150 ed il cavidotto, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di 1,50 m; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100 X 300 cm realizzata con beole di c.a. delle dimensioni 100 X 50 X 10 cm; una soletta, identica a quella sopra citata, dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio, nostro o Vostro, ad esso più prossimo;
 - c. nel punto di Attraversamento n. 2 tra la nostra condotta protetta All.to Cartiere Burgo di Carbonera DN 150 ed il cavidotto, la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate dovrà essere maggiore di 50 cm; fra i servizi dovrà essere posta una soletta di dimensioni 100 X 300 cm realizzata con beole di c.a. delle dimensioni 100 X 50 X 10 cm; una soletta identica a quella sopra citata dovrà essere posta tra il piano di calpestio ed il servizio, nostro o Vostro, ad esso più prossimo;
 - d. eventuali giunti sul cavidotto dovranno avvenire ad una distanza non inferiore a 1,00 m dal punto di incrocio con la nostra condotta;
 - e. l'attuale stradina di accesso al nostro impianto dovrà essere mantenuta inalterata.
10. Garantire la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Garantire la conformità delle opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrodotto) alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di



5242357d



- servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Garantire la conformità della rete di teleriscaldamento alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia per la termostatazione fermentatori anaerobici (610 MWh/anno). In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora l'Azienda agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
 14. Fatta salva l'esclusione dell'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 21 ottobre 2009, ai sensi dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28/08/2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002) "sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione i seguenti impianti [...]: d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006 [ora DM 25 febbraio 2016], secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome.
 15. Con riferimento al precedente punto, rispettare le normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni della Direzione regionale Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
 16. Fatto salvo il rispetto del mantenimento della connessione degli impianti di produzione di energia all'attività agricola, ai sensi e per gli effetti degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, è ammesso l'approvvigionamento annuo e l'utilizzo delle seguenti biomasse classificate come sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento ai sensi della lettera f), comma 1 dell'articolo 185 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii.:
 - a. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2023, al n. 1275);
 - b. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2023, al n. 1279);
 - c. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2023, al n. 1280);
 - d. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 20 febbraio 2023, al n. 1281);
 - e. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 25 giugno 2021, al n. 2979);
 - f. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 17 settembre 2021, al n. 4260);
 - g. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 17 settembre 2021, al n. 4261);
 - h. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 13/07/2017, al n. 3859, serie 3^);
 - i. effluente zootecnico di origine bovina (accordo registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Treviso il 15/12/2017, al n. 6198, serie 3^).
 17. L'approvvigionamento del materiale fecale di cui al precedente punto viene limitato secondo i seguenti quantitativi massimi annui: 13.569 tonnellate all'anno tal quali.
 18. In riferimento ai contratti di cui ai precedenti punti, comunicare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Carbonera (TV), ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e all'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana



5242357d



- (Dipartimento di Prevenzione), le eventuali modifiche e proroghe intervenute durante il periodo in esercizio dell'impianto di produzione di biogas e energia.
19. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
 20. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
 21. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
 22. Inoltrare, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria), al Comune di Carbonera (TV) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso), la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell'impianto e delle infrastrutture accessorie avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all'impianto, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso.
 23. Inoltrare alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) il Certificato di Prevenzione Incendi o sua Scia, a conferma dell'esito favorevole del C.P.I. trasmesso in fase istruttoria.
 24. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment) ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 1.112 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
 25. Predisporre adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
 26. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite del 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 27. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
 28. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la nuova L.R. n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
 29. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella ottava, paragrafo 3 Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii. (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%), ossia:

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x	500 mg/Nm ³
Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl)	10 mg/Nm ³
 30. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso).
 31. Garantire l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore conformemente alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento ed analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN).



32. Creare un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
33. Predisporre un Piano di Formazione ed Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
34. Registrare i periodi di funzionamento della torcia su apposito registro a disposizione degli organi di controllo.
35. Garantire che i rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto siano gestiti in deposito temporaneo ed avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti ed i materiali/sostanze (non rifiuti) dovranno essere sempre distinti e tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.
36. Adottare le disposizioni contenute nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – DGR n. 813 del 22 giugno 2021, ossia:
 - a) Presentare alla Provincia – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
 - b) Verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima.
 - c) Compilare il Registro delle concimazioni (ReC) in conformità a quanto previsto dall'articolo 25 dell'allegato A alla DGR n. 813/2021, sia per la SAU in conduzione a qualsiasi titolo sia per i terreni in disponibilità concessi per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e loro assimilati (sub-allegato 16, Allegato E).
 - d) L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. n. 813/2021, nonché alle disposizioni di cui all'Allegato 19 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021 concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 - e) Il produttore deve comunicare alla Provincia di Treviso, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 - f) Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) e alla Provincia di Treviso.
 - g) Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 - h) Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 - i) Gestire annualmente il “Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzioni materiali in uscita” nel formato telematico reso disponibile sul portale “PIAVE”, secondo le indicazioni stabilite dall'Allegato 7 dell'Allegato E alla DGR n. 813/2021.
 - j) Adottare a bordo del mezzo di trasporto gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 813/2021.
37. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Treviso) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.



5242357d



38. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
39. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Carbonera (TV) la data di dismissione dell'impianto.
40. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
41. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto delle modalità e dei termini per il rinnovo ovvero eventuale nuova stipula della garanzia n. 995142564 del 5 novembre 2014, prorogata in data 30 luglio 2019, contratta con la società "AXA Assicurazioni S.p.A." e di importo pari a euro 300.073,80.

Si prescrive, altresì il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità alle norme antincendio, rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso (riferimento pratica VV.F. n. 69015, protocollo n. 24129/2011).

È fatto divieto di utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti

Si raccomanda inoltre:

- di esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
- di rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. È fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Carbonera (TV).
- sempre con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, di rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
- di conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto;
- garantire in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti inerenti le modalità di stoccaggio degli effluenti e assimilati, nonché i criteri di spandimento agronomico dei medesimi.



5242357d

